



COMUNE DI RAGALNA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
(di cui all'art. 45 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con deliberazione di G.M. n. 50 del 23 giugno 2023

INDICE

Art. 1 - *Oggetto del Regolamento*

Art. 2 - *Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche*

Art. 3 - *Ambito di applicazione*

Art. 4 - *Gruppo di lavoro*

Art 5 - *Limite soggettivo dell'incentivo*

Art 6 - *Esclusione dalla disciplina dell'incentivo*

Art 7 - *Centrali di committenza*

Art 8 - *Quota del 20%*

Art 9 - *Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche*

Art 10 - *Ripartizione dell'incentivo*

Art 11 - *Accertamento delle attività svolte*

Art 12 - *Liquidazione compensi*

Art 13 – *Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti*

Art 14 - *Rinvio*

Art 15 - *Efficacia*

Art 16 – *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del [Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici) di seguito denominato CODICE.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art 3 co. 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art 45 del codice e dal presente regolamento: la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo previdenziale Irap a carico dell'amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle successive tabelle.

L'importo del primo comma in particolare è destinato:

Ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art 3, nonché ai loro collaboratori per una quota dell'80%;

Alle finalità di cui al successivo art 8 per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle disposizioni successive.

Ai fini di cui ai commi precedenti il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art 45 del Codice e del presente regolamento.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CODICE e del relativo allegato I.10, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti **funzioni tecniche**:

Programmazione della spesa per investimenti;

Responsabile unico del progetto;

Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Redazione del progetto esecutivo;

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

Verifica del progetto ai fini della sua validazione;

Predisposizione dei documenti di gara;
Direzione dei lavori;
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
Direzione dell'esecuzione;
Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Collaudo tecnico-amministrativo;
Regolare esecuzione;
Verifica di conformità;
Collaudo statico (ove necessario)
Collaboratori dei suddetti soggetti

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art 45 co. 1 del Codice è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4

Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti / sub procedimenti della attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle successive tabelle, nonché motivata in sede di rendiconto nella apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro o servizio o fornitura come previsto nel successivo art 8.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art 35 bis del d.lgs 165 del 2001.

Art 5

Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

L'incentivo eccedente il limite di cui al comma precedente incrementa le risorse di cui al successivo art 8.

Art 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione del presente regolamento:

I contratti esclusi ai sensi dell'art 56 del d.lgs 36 del 2023;

I lavori in amministrazione diretta;

Servizi e forniture non inclusi nel piano acquisti;

Opere e lavori non inseriti nel piano triennale opere pubbliche;

Interventi di manutenzione ordinaria di non particolare complessità e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale delle opere pubbliche;

Appalti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Le concessioni ed appalti di lavori servizi e forniture per la cui acquisizione non si ricorra ad un metodo procedimentalizzato dal d.lgs 36 del 2023 (non rientrano nel metodo procedimentalizzato le indagini di mercato comprese quelle effettuate attraverso sistemi di e-procurement);

Mere forniture di luce, acqua e gas;

Affidamento diretti o di somma urgenza ed in genere per tutte le procedure senza una valutazione comparativa tra più offerte;

In caso di procedure di affidamento di servizi e forniture tramite adesione a Convenzioni Consip;

A tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno all'interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione di spesa la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo.

Art 7

Centrali di committenza

Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del CODICE, per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla centrale di committenza, una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite, ai sensi del presente Regolamento ripartendo gli oneri in rapporto alle quote di partecipazione. La somma è inserita nel quadro economico del lavoro, fornitura o servizio cui accede.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla centrale di committenza.

3. Il responsabile del servizio "Centrale unica di committenza" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione della gara da parte del soggetto competente individuato per legge o nella convenzione d'ambito o di bacino.

Art 8

Quota del 20%

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

l'efficiamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Inoltre, una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale previa verifica dell'entità delle risorse medesime.

La quota dell'art 2 co. 1 lett b) è incrementata da:

La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ogni singolo dipendente;

La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;

Art. 9

Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche (RF)

L'entità delle risorse per funzioni tecniche viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

per lavori fino a € 2.000.000,00 risorse è pari al 2% dell'importo a base di gara;

per lavori da € 2.000.000,01 fino a 5.382,000,00 è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;

per lavori di importo pari o superiore a € 5.382.000,01 le risorse sono pari all'1% dell'importo a base di gara;

per servizi e forniture fino a € 140.000,00 è pari al 2% dell'importo a base di gara;

per servizi da 140.00,01 fino a € 1.000.000,00 è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;

per servizi importo da 1.000.000,01 in su le risorse sono pari all'1% dell'importo a base di gara;

2. Le risorse vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio.

3. Le risorse non sono soggette ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi. Nel caso di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del CODICE, l'importo delle risorse viene ricalcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

Art. 10

Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro è stabilita rapportata alla quota dell'80% nel seguente modo:

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	40%
di cui al RUP	30%
collaboratori	10%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
di cui al redattore dell'elaborato di fattibilità tecnica ed economica	4%
di cui ai collaboratori per attività particolari di programmazione	min 1%

Redazione documento di fattibilità tecnica economica	5%
Attività per la valutazione preventiva dei progetti	4%
di cui: al verificatore per attività di verifica	3%
di cui ai collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	1%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	4%
di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	2%
di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	6%
di cui ai collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	3%
di cui ai collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	3%
Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	30%
di cui al Direttore dei Lavori	10%
di cui ai collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	10%
di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	10%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	6%
di cui al Collaudatore tecnico amministrativo	2%
di cui al Collaudatore Statico	2%
di cui ai collaboratori	2%

2. La ripartizione dell'incentivo per ciascun servizio o fornitura è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% delle risorse spettante ai dipendenti:

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori amministrativi di supporto	45%
di cui al RUP	30%
di cui ai collaboratori	15%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	15%
di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	8%
di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	7%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	6%

di cui ai collaboratori per predisposizione di atti amministrativi per l'esecuzione del contratto	3%
di cui ai collaboratori per i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	3%
Attività di direzione dell'esecuzione	30%
di cui al Direttore responsabile dell'esecuzione	15%
di cui ai collaboratori	15%
Attività di verifica di conformità	4%
di cui al Direttore responsabile esecuzione	2%
di cui ai collaboratori	2%

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del CODICE, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

4. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art. 11

Accertamento delle attività svolte

1. La liquidazione del compenso incentivante è disposta sulla base di apposita relazione del RUP, dal resp.le della competente struttura organizzativa, previo accertamento del buon esito e della completezza delle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del resp.le dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso di incremento dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure di mancato rispetto dei termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, viene disposta la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 12

Liquidazione dei compensi

1. Il resp.le competente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 13 del presente Regolamento, da richiamare nell'atto di liquidazione.

2. La liquidazione dei compensi relativi ai lavori viene effettuata in base alla tipologia di attività espletate, secondo le scadenze e le aliquote di seguito riportate:

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
alla stipula del contratto 30%
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 30%
Programmazione della spesa per investimenti

alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte	100%
Attività per la valutazione preventiva dei progetti	
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte	100%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	
alla stipula del contratto	100%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	100%
Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	100%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	100%

Si specifica che, a seguito della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico amministrativo è corrisposto il saldo dell'importo spettante per ogni attività svolta dal personale interno nell'ambito dei lavori oggetto di incentivo che dovesse risultare non precedentemente corrisposto. Nel caso di contratti per lavori con durata superiore all'anno, è possibile erogare acconti dei compensi incentivanti sulla base dell'importo dello stato di avanzamento lavori, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo.

3. La liquidazione dei compensi relativi a servizi e forniture viene effettuata in base alle tipologie di attività espletata e secondo le seguenti scadenze:

per attività di predisposizione, di espletamento e di controllo della procedura di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;

per attività di direzione della esecuzione e verifica di conformità: intera quota con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità;

per il ruolo di RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità.

Il RUP trasmette al resp.le competente entro trenta giorni dal completamento di ciascuna fase suindicata, apposita relazione con la quale viene attestato il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi assegnati e proposto il riparto dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CODICE, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, incrementano le risorse di cui all'art.8 del presente regolamento.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia e confluisce nel fondo di cui all'art 8.

Art. 13

Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli previsti dall'art 120 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al rup ed ai loro collaboratori è

ridotto di un importo come riportato nella sotto indicata tabella.

3. Qualora in fase di realizzazione del lavoro non vengano rispettati i costi previsti del quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art 120 comma 1 del codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore, ai collaboratori ed al collaudatore), al Rup, all'ufficio di direzione lavori ed al collaudatore saranno corrisposti incentivi decurtati come da tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danno a persone o cose, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota di direzione dell'esecuzione, del Rup e dei loro collaboratori, è ridotto di una misura come determinata nell'allegata tabella.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 15

Efficacia

1. Per le attività che danno titolo alla corresponsione di incentivi svolte per procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il [D.Lgs. 36/2023](#) acquista efficacia o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, l'incentivo da corrispondere, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione.

